



SENT. N° 9/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

In composizione monocratica nella persona del

dott. Benedetto Brancoli Busdraghi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 21515 del registro di Segreteria, proposto da OMISSIS,

rappresentato e difeso dall'avv. Rino Tortorelli;

contro

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ("Inps"), rappresentato e difeso

dall'avv. Alberto Fuochi;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 31 gennaio 2025, l'avv. Tortorelli, per il ri-

corrente, e l'avv. Fuochi, per l'Inps;

Ritenuto in

FATTO

Il ricorrente, già in servizio permanente effettivo nella Marina Militare, ha ri-

ferito di aver riportato una grave lesione al polso destro, riconosciuta dipen-

dente da causa di servizio dalla Commissione medica ospedaliera ("C.m.o.")

con verbale n.173 del 28 settembre 2001.

In data 5 agosto 2003, egli ha presentato domanda di aggravamento della

	patologia con richiesta di determinazione dell'iscrizione tabellare per la concessione di equo indennizzo.	
	Con verbale ML/AB n. 971 del 28 ottobre 2003, la C.m.o. di La Spezia ha dichiarato l'infermità "esiti di ferita da taglio regione volare polso destro con segni di neuropatia del nervo ulnare" ascrivibile alla tabella A categoria 8^ del d.P.R. n. 834/1981 e, con decreto ministeriale 1636/C del 23 febbraio 2011, preso atto del predetto verbale e del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 52561/2008, è stato riconosciuto al ricorrente l'equo indennizzo.	
	Con verbale BL/B n.CMO-01/0091/MM del 16 settembre 2013, la C.m.o. di La Spezia ha giudicato il ricorrente permanentemente non idoneo al servizio militare e idoneo al transito nelle corrispondenti aree del personale civile del Ministero della difesa (contratto di lavoro del 25 settembre 2013 con decorrenza dalla data del 7 ottobre 2013).	
	Con verbale della C.m.o. di La Spezia BL/B n.SP121001715 del 17 gennaio 2022, è stata confermata l'ascrivibilità dell'infermità alla tabella A – cat. 8^.	
	Con il provvedimento prot. INPS.3900.31/05/2022.0102630, l'Inps ha riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico richiesto in cumulo con il trattamento stipendiale nei ruoli civili, determinandone la decorrenza economica dal 1° febbraio 2021.	
	In data 30 gennaio 2024, il ricorrente ha contestato la decorrenza della pensione, chiedendo all'Inps di corrisponderla con decorrenza dal 7 ottobre 2013.	
	L'istanza non è stata accolta.	
	Con ricorso giurisdizionale depositato il 6 maggio 2024, il ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art. 167 d.P.R. n. 1092/1973, ritenendo che la pensione avrebbe dovuto essere liquidata	
	2	

	d'ufficio. Pertanto, contrariamente a quanto dedotto dall'Amministrazione, il	
	trattamento dovrebbe decorrere dalla data di maturazione del requisito (data di	
	accertamento della non idoneità al servizio militare) – o, in subordine dalla	
	data di congedo dai ruoli militari per passaggio al ruolo civile. Il ricorrente ha,	
	pertanto, chiesto di accertare il suo diritto alla pensione con decorrenza dal 16	
	settembre 2013 o dal 7 ottobre 2013, unitamente all'indennità integrativa spe-	
	ciale, alla tredicesima mensilità e a ogni altro accessorio di legge sugli arretrati,	
	oltre a interessi e rivalutazione, con accertamento anche degli arretrati da cor-	
	rispondersi e con vittoria di spese.	
	In data 5 novembre ottobre 2024, si è costituito in giudizio l'Inps, osservando	
	che il ricorrente non sarebbe cessato dal servizio, ma semplicemente transitato	
	dagli impieghi militari a quelli civili. Pertanto, non dovrebbe trovare applica-	
	zione il primo comma dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, bensì il comma 2,	
	ove si prevede la liquidazione della pensione “a domanda”. Poiché la domanda	
	è stata presentata oltre il biennio dal transito nei ruoli civili, ai sensi dell'art.	
	191 del d.P.R. n. 1092/1973, il trattamento dovrebbe decorrere dal primo	
	giorno del mese successivo alla domanda medesima. L'Inps ha, quindi, con-	
	cluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.	
	All'udienza del 31 gennaio 2024, l'avv. Tortorelli il quale ha evidenziato che	
	l'applicazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973, anche alla luce dell'esen-	
	zione prevista per i militari dall'art. 15 comma 3 del d.P.R. n. 461/2001, non	
	presupporrebbe la totale cessazione dal servizio, essendo, invece, sufficiente	
	la cessazione dal servizio come militare. Nell'insistere per l'accoglimento del	
	ricorso, il patrono del ricorrente ha, quindi, richiamato giurisprudenza, tra cui	
	la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, n. 825/2024.	
	3	

	L’Inps ha richiamato il proprio scritto defensionale, ribadendo che l’art. 167,	
	comma 1, sarebbe una norma di favore e che la corresponsione della pensione	
	su domanda sarebbe il principio generale; la corresponsione d’ufficio richie-	
	derebbe, dunque, la cessazione da ogni attività lavorativa.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L’art. 191 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone, in via generale, che la pensione	
	diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio stabilita nel provvedimento,	
	salvi i casi per i quali è diversamente disposto (comma 1). Ai sensi del comma	
	2, tuttavia, “per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata	
	oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione	
	o dello assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese	
	successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti pre-	
	scritti”.	
	L’art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 prevede la liquidazione d’ufficio	
	solamente “nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o	
	lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio”; in base al comma 2, “in	
	ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”. In	
	generale, dunque, la pensione viene liquidata a domanda, con l’eccezione del	
	caso della cessazione dal servizio.	
	Deve ritenersi che la cessazione dal servizio rilevante ai fini dell’art. 167,	
	comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 sia solamente quella definitiva. In presenza	
	di definitiva cessazione dal servizio, infatti, il pensionamento assume carattere	
	sostanzialmente vincolato. D’altra parte, in caso di infermità che costringano	
	a cessare definitivamente dal servizio, il pensionando potrebbe non essere in	
	4	

	grado di compiere agevolmente le attività prodromiche alla domanda di pensione e l'erogazione d'ufficio consente anche di tutelare tali soggetti.	
	Non si rinvencono analoghe esigenze protettive nei confronti dei dipendenti semplicemente transitati nei ruoli civili. Questi ultimi potrebbero, anzi, optare per non andare in pensione e scegliere di valorizzare il servizio ai fini del futuro trattamento di quiescenza.	
	Nel caso del dipendente transitato nei ruoli civili, dunque, non sussistono i presupposti per un pensionamento officioso, che, del resto, potrebbe anche non essere desiderato dal dipendente stesso.	
	In aggiunta, si ricorda che, ai sensi dell'art. 14 delle Disposizioni preliminari al Codice civile, le leggi che fanno eccezione a casi generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati; in ossequio a tale canone, le leggi eccezionali devono avere stretta interpretazione. Alla luce del carattere eccezionale e delle finalità protettive dell'art. 167, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, deve ritenersi che la cessazione dal servizio rilevante ai fini della liquidazione d'ufficio non sia la cessazione dal servizio militare, bensì quella definitiva da ogni attività lavorativa (in tal senso, tra le altre, già Corte dei conti, Sez. I giur. centr. d'ap., n. 353/2023; Sez. II giur. centr. d'ap., n. 440/2022; Sez. III giur. centr. d'ap., n. 3/2024; Sez. giur. Liguria, n. 19/2024; Sez. giur. Friuli-Venezia-Giulia, n. 64/2022, pur a fronte di un diverso orientamento di primo e secondo grado – p.e. Sez. giur. Sicilia, n. 832/2022; Sez. giur. Marche, n. 74/2023; Sez. I giur. centr. d'ap., n. 171/2021; Sez. II giur. centr. d'ap., n. 460/2021).	
	2. In argomento, non risulta utile il richiamo di parte all'art. 15, comma 3, del d.P.R. n. 461/2001, ai sensi del quale “in conformità all'accertamento sanitario	
	5	

	di inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione, l'Amministrazione pro-	
	cede, entro trenta giorni dalla ricezione del verbale della Commissione, alla	
	risoluzione del rapporto di lavoro e all'adozione degli atti necessari per la con-	
	cessione di trattamenti pensionistici alle condizioni previste dalle vigenti di-	
	sposizioni in materia, fatto salvo quanto previsto per il personale delle Forze	
	armate e delle Forze di polizia, anche ad ordinamento civile”.	
	Tale disposizione, infatti, non induce a ritenere che il pensionamento debba	
	avvenire d'ufficio anche in caso di transito al ruolo civile, né la giurisprudenza	
	citata dal ricorrente apporta elementi decisivi in tal senso.	
	3. Nella fattispecie, poiché il ricorrente non è cessato in via definitiva dal ser-	
	vizio, il suo trattamento è liquidabile a domanda ai sensi dell'art. 167, comma	
	2, del d.P.R. n. 1092/1973.	
	Occorre, dunque, applicare l'art 191, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, se-	
	condo il quale, trascorso un biennio dalla maturazione del diritto, il pagamento	
	della pensione ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a	
	quello della presentazione della domanda.	
	Poiché, sulla base del provvedimento dell'Inps depositato da parte attrice, la	
	domanda risulta essere stata presentata solamente il 27 gennaio 2021, è corretta	
	l'erogazione del trattamento dal 1° febbraio 2021 stabilita dall'Inps.	
	4. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.	
	Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese vengono compensate in ragione dell'esi-	
	stenza di una giurisprudenza non pienamente consolidata.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria in compo-	
	sizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	6	

- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese;
- Manda in Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2025.

Il Giudice

Benedetto Brancoli Busdraghi

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 4 febbraio 2025

Il direttore della segreteria

Elena Asta

F.to digitalmente